



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

**Ragioneria Generale della Regione**

Servizio 2 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio  
della Spesa dell'Amministrazione Regionale

e mail: [servizio.rendiconto.bilancio@regione.sicilia.it](mailto:servizio.rendiconto.bilancio@regione.sicilia.it)

Prot. n. *15382*

Palermo, li *16 FEB 2021*

**CIRCOLARE N. *4***

Oggetto: Legge Regionale 20/1/2021, n. 1 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 – Disposizioni finanziarie varie” - Art. 5 “Disposizioni in materia di residui passivi perenti”.

- Ai Dipartimenti regionali ed Uffici Equiparati
- Alle Ragionerie centrali
- Alle Aree e Servizi della Ragioneria generale
- e, p.c. All' On.le Presidente della Regione Siciliana  
Ufficio di Gabinetto
- All' Assessore regionale all'Economia  
Ufficio di gabinetto
- Agli Assessori regionali  
Uffici di gabinetto
- Al Servizio 10 – Coordinamento delle Attività  
delle Ragionerie Centrali

LORO SEDI

Il comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che “ .. non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto

dell'esercizio 2014.”; in tale ambito, la normativa segnata in oggetto ha impartito le disposizioni per la verifica dei residui passivi perenti al 31/12/2020.

Nel quadro delle attività propedeutiche all'elaborazione del Rendiconto generale per l'anno 2020 da sottoporre alla Giunta Regionale entro il 30 aprile c.a., ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, si rende necessario avviare il monitoraggio delle somme già eliminate per perenzione amministrativa nei precedenti esercizi finanziari (fino al 2014), al fine di individuare le partite contabili accese ai residui perenti e verificare sia l'effettiva sussistenza dell'atto giuridicamente vincolante che le ha generate sia il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti sia l'individuazione dei debiti insussistenti o prescritti.

Più precisamente il sopra citato art. 5 della L.R. n. 1/2020 dispone:

1. *Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relativi ad impegni assunti fino all'esercizio 2010, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2020, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020.*
2. *Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relativi ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2010, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2020 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione su indicazione delle competenti Amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020.*

Di seguito si descrive il procedimento per lo svolgimento delle attività di monitoraggio:

- 1) **ciascuna Ragioneria centrale** trasmetterà tempestivamente ai competenti Dipartimenti ed Uffici equiparati, con formale nota, gli elenchi con le partite accese ai residui perenti non appena disponibili al Sistema Informativo e, comunque, improrogabilmente entro e non oltre il **18 febbraio 2021**;
- 2) **ciascun Dipartimento ed Ufficio equiparato**, verificherà per ogni partita elencata negli elaborati la sussistenza delle relative obbligazioni giuridiche e restituirà gli elenchi compilati con le indicazioni richieste alla competente Ragioneria centrale, improrogabilmente entro e non oltre il **25 febbraio 2021**;
- 3) **ciascuna Ragioneria centrale**, acquisiti gli elaborati compilati dalle Amministrazioni ed espletate tutte le procedure di controllo, provvederà ad acquisire i dati al Sistema Informativo improrogabilmente entro e non oltre il **3 marzo 2021**.

Gli elaborati da analizzare, da parte dei Dipartimenti, sono i seguenti:

#### **ELENCO 1 – Art. 5, comma 1**

Contiene tutti i residui passivi perenti relativi ad impegni assunti fino all'esercizio 2010 non reiscritti in bilancio entro l'esercizio 2020. Su detto elenco, **il dirigente responsabile della gestione**

**del capitolo**, individuerà le partite da mantenere apponendo l'indicazione “**NON PRESCRITTA**” nell'ipotesi di **atti interruttivi della prescrizione**, ai sensi del comma 1 del citato art. 5 della L.R. n. 1/2021, **controfirmando** a lato della relativa somma e avendo cura, inoltre, di indicare:

- a) *i dati del creditore,*
- b) *gli estremi dell'obbligazione giuridica (es. data stipula atto, conferimento incarico o altra data dell'obbligazione giuridica e/o dell'atto interruttivo),*
- c) *il motivo per il quale non si è proceduto al pagamento.*

I suddetti tabulati dovranno essere **controfirmati** dal dirigente apicale della struttura di massima dimensione competente.

Qualora si rendesse necessario **mantenere parzialmente** una posta tra i residui in perenzione, dovrà essere indicato chiaramente il relativo importo, nonché le informazioni richieste ai punti a), b), c); i debiti riconosciuti formalmente “insussistenti” per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione o indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta) saranno eliminati dalle scritture contabili.

## **ELENCO 2 – Art. 5, comma 2**

Contiene tutti i residui passivi perenti, relativi ad impegni assunti dall'esercizio 2010, non reiscritti in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2020.

Su questo elenco, il **dirigente responsabile della gestione del capitolo** indicherà solo le partite “**Da Mantenere**” apponendo una “**X**” nell'apposito riquadro e la propria “**Firma**” a lato; inoltre, avrà cura di indicare:

- a) *i dati del creditore,*
- b) *gli estremi dell'obbligazione giuridica (es. data stipula atto, conferimento incarico o altra data dell'obbligazione giuridica),*
- c) *il motivo per il quale non si è proceduto al pagamento.*

Anche tali elenchi dovranno essere **controfirmati** dal dirigente apicale della struttura di massima dimensione competente.

Anche in questo caso, qualora si rendesse necessario **mantenere parzialmente** una posta in perenzione, dovrà essere indicato chiaramente il relativo importo integrato dalle informazioni richieste ai punti a), b), c).

Le restanti partite dichiarate “insussistenti”, per indebito o erroneo impegno a fronte di un'obbligazione non esistente, saranno eliminate dalle scritture contabili.

**Il riconoscimento formale dell'assoluta “insussistenza” dei debiti e delle partite individuati rispettivamente negli elenchi numeri 1 e 2 deve essere adeguatamente motivato dal competente ramo di Amministrazione.**

Con decreti del Ragioniere generale della Regione, ai sensi del citato art. 5, saranno eliminate dalle scritture contabili le somme indicate dalle competenti Amministrazioni con gli elenchi nn. 1 e 2. Detti decreti saranno, successivamente, notificati a tutti i Dipartimenti.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che già a partire dall'ultimo monitoraggio di residui perenti disposto alla chiusura dell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1/2020, anche la L.R. n. 1/2021 non prevede la possibilità di riscrivere in bilancio con atto amministrativo le somme in perenzione eliminate per le quali venga accertata, successivamente alla loro eliminazione, la sussistenza dell'obbligo della Regione di pagare.

Quindi, appare evidente che dovrà essere dedicata particolare attenzione nell'esame delle partite perenti da monitorare, in quanto all'eventuale necessità di provvedere al pagamento di somme perenti già eliminate si potrà provvedere solo attraverso la procedura di cui all'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Le Ragionerie centrali vigileranno sulla regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti in questione, al fine di favorirne il completamento nei termini prescritti affinché possa procedersi alla elaborazione e redazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2020 entro il termine del 30 aprile.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet della Regione.



IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Ignazio Tozzo)

Il Dirigente del Servizio 2  
(Luciano Calandra)

Il Funzionario Direttivo  
(Rosalba Misseri)